

Milano, 20 settembre 2000

CIRCOLARE N. 14

Alle Società della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

LORO SEDI

L'art. 39, secondo comma, delle Norme Organizzative della F.I.G.C. prevede che, per il tesseramento dei calciatori, "la richiesta di tesseramento è redatta sui moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe.....debitamente sottoscritta dal calciatore e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società."

Si è verificato il caso di minori la cui richiesta di tesseramento giunta in Lega è stata sottoscritta da un terzo che non risulta essere "esercente la potestà genitoriale". E' tale "colui che gestisce nel nome e nell'interesse dei figli i vari rapporti giuridici che a costoro fanno capo" (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, pag. 68) e che li rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (come previsto dall'art. 230 c.c.: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che ne esercita la potestà, rappresentano i figli ...... in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni"). Costui è titolare di un potere-dovere da esercitare nell'esclusivo interesse del minore, attribuitogli dalla legge in quanto genitore o dal giudice tutelare nei casi previsti dal codice civile ("Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principalè degli affari e degli interessi del minore" ex art. 343 c.c.).

Ciò premesso, comunichiamo che le richieste di tesseramento riguardanti calciatori minori carenti della firma dei genitori dovranno essere firmate dalla persona la cui tutela è stata attribuita dal giudice tutelare della città in cui risiede la società interessata.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

IL SECRETARIO (Giorgio Marchetti)